



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2010 (01.12)
(OR. en)**

16971/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0288 (NLE)**

**ACP 298
FIN 653
PTOM 51**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri
 devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu (Benin) il 23 giugno 2000¹, riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005² e riveduto una seconda volta a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010³,

vista la decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 2 giugno 2006, che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l'accordo di partenariato ACP-UE riveduto⁴,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1⁵,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

³ GU L 287 del 4.11.2010, pagine 1, 3 e 68.

⁴ GU L 247 dell'09.09.06, pag. 22.

⁵ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE, in particolare l'articolo 7⁶,

vista la decisione del Consiglio, del 16 luglio 2007, che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013⁷,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo⁸ (in seguito denominato "regolamento finanziario del 10° FES"), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁹,

⁶ GU L 247 del 9. 9.2006, pag. 32.

⁷ GU L 202 del 3.8.2007, pag. 35.

⁸ GU L 78 del 19. 3.2008, pag. 1.

⁹ Doc. 15056/10 ACP 252 FIN 489 PTOM 42.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2010 una proposta in cui vengono specificati il massimale dell'importo annuo del contributo degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2012, l'importo annuo del contributo per il 2011 e l'importo della prima quota del contributo per il 2011.
- (2) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare anche una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES. Le richieste di fondi del 10° FES saranno presentate per la prima volta nel 2011.
- (3) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo annuo del contributo degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2012 è fissato a 3.800.000.000 EUR per la Commissione e a 280.000.000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente